



## CARTA DEI DIRITTI DEL PAZIENTE

redatta nel rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995  
"Carta dei diritti e dei doveri della persona malata"

Nel rispetto dell'articolo 14, titolo IV, del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni, dei dettami della "Carta europea dei diritti del malato" (Bruxelles, 2002) e della "Dichiarazione sulla promozione e tutela dei diritti dei malati di cancro" (Oslo, 2002), la Casa di Cura si prefigge quali **obiettivi prioritari** quelli di garantire a ciascun Paziente:

- il diritto alle cure mediche e all'eguaglianza di trattamento
- il diritto all'informazione appropriata e comprensibile, assicurando peraltro trasparenza e semplicità dei percorsi amministrativi
- il diritto alla libera scelta del medico curante e della struttura ospedaliera
- il diritto al supporto psicologico e all'approccio al Paziente con spirito di umanità
- il diritto alla *privacy* e alla confidenzialità
- il diritto alla terapia del dolore volto ad evitare le sofferenze e il dolore non necessari
- il diritto ad un trattamento personalizzato
- il diritto del rispetto degli *standard* di qualità delle prestazioni e dei servizi offerti
- il diritto alla sicurezza
- il diritto al rispetto del tempo
- il diritto al reclamo
- il diritto all'imparzialità verso tutti i Pazienti.

### CARTA DEI DIRITTI DELLA PERSONA MALATA

Il Paziente ha diritto ad essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose. In particolare, durante la degenza ospedaliera, ha diritto ad essere sempre individuato con il proprio nome anziché, secondo una prassi che non deve essere più tollerata, col numero o col nome della propria malattia. Ha, altresì, diritto ad essere interpellato con la particella pronominale "Lei".

Il Paziente ha diritto ad ottenere dalla struttura sanitaria informazioni relative alle prestazioni dalla stessa erogate, alle modalità di accesso ed alle relative competenze.

Lo stesso ha il diritto di poter identificare immediatamente le persone che lo hanno in cura.

Il Paziente ha il diritto di ottenere dal sanitario che lo cura informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi della malattia, alla terapia proposta e alla relativa prognosi.

In particolare, salvo i casi di urgenza nei quali il ritardo possa comportare pericolo per la salute, il Paziente ha diritto a ricevere le notizie che gli permettano di esprimere un consenso effettivamente informato prima di essere sottoposto a terapie od interventi; le dette informazioni debbono concernere anche i possibili rischi o disagi conseguenti al trattamento.

Ove il sanitario raggiunga il motivato convincimento dell'inopportunità di una informazione diretta, la stessa dovrà essere fornita, salvo espresso diniego del Paziente, ai familiari o a coloro che esercitano potestà tutoriale.

Il Paziente ha diritto, altresì, di essere informato sulla possibilità di indagini e trattamenti alternativi, anche se eseguibili in altre strutture.

Ove il Paziente non sia in grado di determinarsi autonomamente le stesse informazioni dovranno essere fornite alle persone di cui al punto precedente.

Il Paziente ha diritto a ottenere che i dati relativi alla propria malattia ed ogni altra circostanza che lo riguarda, rimangano segreti.

Il Paziente ha il diritto di proporre reclami, che debbono essere sollecitamente esaminati, ed essere tempestivamente informato sull'esito degli stessi.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)

06.94.285.218

[urp.grottaferrata@gruppoini.it](mailto:urp.grottaferrata@gruppoini.it) [www.gruppoini.it](http://www.gruppoini.it)